ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

'MARCO CASAGRANDE'
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate,
Liceo delle Scienze Umane
Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio



REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO
SEZIONE
REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI

Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 59 del 30/10/2026
Parere del Collegio dei Docenti con delibera n. 158 del 15/10/2026

La scuola è un luogo di incontro e di crescita delle persone, dove vige il rispetto di tutti e di ognuno e dove le buone pratiche quotidiane rinsaldano il senso di responsabilità per la cittadinanza attiva.

ISISS 'Marco Casagrande' Via Stadio, 7 31053 Pieve di Soligo (Tv) C.F. 82004310262 Telefono +39 0438 82967 e-mail tvis00100q@istruzione.it pec: tvis00100q@pec.istruzione.it sito web www.isisspieve.edu.it

SOMMARIO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 - Orario delle lezioni	3
Art. 2 - Assenze e giustificazioni	3
Art. 3 - Ritardi e uscite anticipate	4
Art. 4 - Inizio e fine delle lezioni	4
Art. 5 - Vigilanza, cambio d'ora, uscite dall'aula.	5
Art. 6 - Ricreazione	5
Art. 7 - Norme generali di comportamento	5
Art. 8 - Divieto di fumo	6
Art. 9 - Uso di apparecchi telefonici a scuola	7
Art. 10 - Disciplina	8
Art. 11 - Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo	13
Art. 12 - Diritto e dovere della trasparenza nella didattica	13

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Gli alunni

Art. 1
Orario delle lezioni

La formulazione dell'orario delle lezioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal C.d.I. e delle proposte del Collegio dei docenti, compete al D.S.
L'orario delle lezioni deve essere pubblicato per l'intero anno scolastico sul sito della scuola.
L'orario provvisorio delle lezioni, ove si debba ricorrervi per il tempo strettamente necessario, deve essere predisposto possibilmente prima dell'inizio di ogni anno scolastico, utilizzando gli insegnanti per l'intero orario di cattedra, al fine di rendere lo svolgimento delle lezioni quanto più efficiente possibile fin dal giorno successivo all'inizio dell'anno scolastico.
I genitori sono tenuti a prendere visione dell'orario delle lezioni sia provvisorio sia definitivo. Essi inoltre, al momento dell'iscrizione, rilasceranno all'istituzione scolastica una dichiarazione scritta con la quale approvano che, per esercitazioni, visite guidate, partecipazione a conferenze, etc., programmate dal Consiglio di Classe all'interno del territorio del comune di Pieve di Soligo o in luoghi dei comuni limitrofi raggiungibili a piedi, l'attività didattica-educativa può svolgersi anche fuori dell'edificio scolastico e di essere a conoscenza, inoltre, della disciplina delle responsabilità per danni verso terzi, eventualmente causati da comportamenti riprovevoli dei propri figli, da soli o in concorso con altri, sotto la vigilanza del personale scolastico.
All'occorrenza il D.S. potrà disporre l'entrata posticipata o l'uscita anticipata degli alunni; di ciò verrà data preventiva comunicazione agli studenti ed essi sono tenuti a comunicarlo alle rispettive famiglie. Tale comunicazione sarà annotata sulla bacheca del registro elettronico.

Art. 2
Assenze e giustificazioni

I docenti della prima ora di lezione annoteranno sul registro elettronico di classe le assenze degli alunni.
Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa giustificazione sul registro elettronico firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Gli alunni maggiorenni possono giustificare autonomamente le assenze.
La giustificazione delle assenze degli studenti viene verificata, per delega del D.S., dal professore presente in classe, salvo che, in casi particolari, questi non ritenga di rimettere la giustificazione al Capo d'Istituto. La quinta assenza, anche di alunni maggiorenni, va giustificata in presidenza.
La motivazione dell'assenza dichiarata sul registro elettronico verrà valutata dall'insegnante che la esamina; qualora il numero delle assenze sia ritenuto eccessivo e la loro motivazione non convincente, il coordinatore di classe, sia di sua iniziativa sia su sollecitazione dei colleghi di classe, ne darà comunicazione ufficiale alla famiglia. Nel caso di studenti maggiorenni, prima di un'eventuale comunicazione alla famiglia, il coordinatore e il D.S. ascolteranno direttamente gli interessati.
I genitori sono tenuti a controllare le giustificazioni sul registro elettronico e ad informare la scuola di qualunque circostanza meriti particolare attenzione.
Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro o eccezionalmente il giorno successivo. La mancata giustificazione entro i tre giorni successivi rende l'assenza ingiustificata e segnalata ai genitori sul registro dal coordinatore di classe.

In caso di astensione collettiva dalle lezioni gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del D.S. e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti a scuola, comunque, non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.

Art. 3

Ritardi e uscite anticipate

Gli alunni ritardatari che si presentano a scuola in ritardo entro la prima ora vengono ammessi direttamente in classe. Il ritardo deve essere segnalato con annotazione sul registro elettronico di classe.
Gli eventuali ritardi reiterati e non giustificati saranno sanzionati come previsto nell'articolo 10 del presente regolamento.
L'entrata a scuola dopo le 9:00 è consentita solo per motivi debitamente documentati e valutati.
Le uscite anticipate, per comprovati motivi, saranno concesse dal docente dell'ora.
Gli alunni minorenni non possono lasciare l'Istituto prima della fine delle lezioni senza la presenza di un genitore o di altra persona responsabile munita di delega scritta della famiglia. In caso di alunno maggiorenne, il docente può autorizzare l'uscita anticipata dalla scuola previa adeguata motivazione ed è sua facoltà darne comunicazione alla famiglia. I genitori e gli alunni maggiorenni che richiedono l'autorizzazione d'entrata posticipata o d'uscita anticipata esonerano la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che possono accadere, rispettivamente ai propri figli o a se stessi, fuori dall'edificio scolastico.
Gli alunni che chiedono di usufruire delle misure previste dalla sperimentazione studente atleta, indicano nella richiesta di PFP il calendario degli impegni con relativa documentazione della società sportiva di appartenenza. La richiesta sarà valutata dal D.S. e dal C.d.C.

Art. 4

Inizio e fine delle lezioni

A partire dalle ore 7:40 è possibile accedere ai locali dell'istituto.
È prevista una sorveglianza pre-scuola in ogni piano dell'istituto. Le lezioni iniziano alle ore 8:00.
Gli alunni devono presentarsi a scuola in tempo utile per accedere alla propria aula al suono della prima campanella.
Viene autorizzato preventivamente l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata solo per giustificati motivi di trasporto. La domanda, presentata all'inizio dell'anno su apposito modulo, sarà valutata dal DS o dai suoi collaboratori e successivamente ammessa, se motivata.
Il personale docente è tenuto ad essere presente in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad esercitare idonea vigilanza sugli alunni presenti.
Al suono della prima campanella gli alunni dovranno recarsi nelle rispettive aule.
L'ingresso a scuola e nelle aule deve avvenire nel massimo ordine, senza schiamazzare o causare rumori eccessivi e molesti.
Gli alunni devono portare in classe tutto l'occorrente per lo svolgimento delle lezioni fin dalla prima ora; non è consentito allontanarsi dall'aula per prendere materiale didattico.
I docenti, per qualunque necessità, si avvarranno della collaborazione dei collaboratori scolastici. Al termine delle lezioni, gli studenti avranno cura di non lasciare i propri libri, quaderni etc., incustoditi nelle aule o altrove.
La scuola non risponde dello smarrimento e del furto di oggetti lasciati incustoditi.
L'uscita dall'istituto, all'ultima ora, è consentita dopo il suono della campanella.
L'uscita deve avvenire seguendo le vie indicate. I docenti in servizio all'ultima ora vigileranno sul rispetto dei percorsi stabiliti.

Art. 5

Vigilanza, cambio d'ora, uscite dall'aula

La sorveglianza degli alunni all'ingresso, all'uscita, durante l'intervallo, durante l'assenza temporanea di un docente, rientra tra gli obblighi del personale docente e del personale ATA.
All'inizio dell'anno scolastico viene comunicato il piano settimanale delle sorveglianze.
Nel cambio d'ora e in caso di temporanea assenza del docente gli alunni non possono uscire dalle rispettive aule, senza autorizzazione.
Qualora si verifichino ritardi all'inizio delle lezioni, per impedimento del docente o altre cause, gli alunni sono tenuti ad attendere all'interno dell'aula in atteggiamento disciplinato ed in silenzio al fine di non disturbare il lavoro nelle altre classi.
Nelle prime due ore di lezione gli alunni non possono essere autorizzati ad uscire dall'aula per recarsi in bagno, se non in casi del tutto eccezionali.

Durante le ore di lezione, i docenti possono autorizzare gli alunni ad uscire dalla classe solo per reali esigenze, per un brevissimo lasso di tempo e solo un alunno alla volta.
Gli alunni non possono per alcun motivo recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione a meno che non siano stati appositamente chiamati. Lo potranno fare prima dell'inizio delle lezioni, al termine delle stesse o durante l'intervallo.
Per tutta la durata delle lezioni, intervalli compresi, nessun alunno può allontanarsi dalla scuola.
La scuola declina ogni responsabilità nel caso in cui uno studente si allontani arbitrariamente eludendo la vigilanza degli insegnanti o del personale addetto. Lo studente che si allontana in questo modo sarà sottoposto a sanzione disciplinare come previsto nell'articolo 10 del presente regolamento.
Nei vari trasferimenti all'esterno degli edifici scolastici, ivi compresa la palestra, le classi devono essere accompagnate dagli insegnanti o dal personale a ciò delegato.
I trasferimenti interni, dalle aule alla palestra o ai laboratori e viceversa, devono avvenire in gruppo, in maniera ordinata, senza arrecare disturbo e rispettando i tempi dell'unità didattica, sotto la vigilanza del docente dell'ora di lezione. I collaboratori scolastici, inoltre, coadiuveranno il docente nella sorveglianza degli alunni durante il movimento, negli spazi loro assegnati, segnalando al D.S. i casi di comportamento irrispettoso.

Art. 6

Ricreazione

L'intervallo ha la durata di quindici minuti e si svolge secondo l'orario vigente.
Durante l'intervallo gli studenti sostano negli spazi comuni della scuola o nelle aule, vigilati dai docenti di turno e dal personale addetto.
In spirito di collaborazione con la dirigenza scolastica, ciascun docente presente nell'Istituto vigilerà, inoltre, sul comportamento degli studenti anche non appartenenti alla propria classe, segnalando al D.S. i casi di indisciplina, ovvero intervenendo direttamente in caso di necessità.
Al termine della ricreazione gli alunni sono tenuti a rientrare in aula tempestivamente.
Il rientro in classe degli alunni dopo la ricreazione oltre un ragionevole tempo (v. *infra* art. 10) è annotato dal docente sul registro di classe come mancato rispetto del Regolamento.

Art. 7

Norme generali di comportamento

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del D.S., di tutto il personale e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere

assiduamente gli impegni di studio.
La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dalla scuola in orario curricolare. La partecipazione alle attività scolastiche extracurricolari è libera e facoltativa.
Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento decoroso ed adeguato all'ambiente frequentato.
La conservazione delle aule, delle suppellettili e del materiale didattico nei laboratori è affidata alla cura e all'educazione degli studenti, dei docenti e del personale tutto.
Gli studenti, alla fine dell'anno scolastico, sono tenuti a restituire l'aula ad essi affidata nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata. Ogni eventuale danno deve essere risarcito secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento.
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
Nei corridoi e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola.
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. È fatto assoluto divieto di introdurre nei locali scolastici e nelle pertinenze dell'Istituto oggetti, strumenti o materiali potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la sicurezza propria e altrui. Non è consigliabile portare a scuola oggetti di valore o somme di denaro. La scuola non risponde, in ogni caso e comunque, di eventuali furti.
Non è consentito consumare, durante l'ora di lezione, cibi o bevande varie. Casi di necessità saranno valutati dall'insegnante dell'ora.

Art. 8
Divieto di fumo

La scuola s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (L. n. 3/2003, art. 51 - D.L n. 104/13 conv. in L. n. 128/13 – circ. MIUR 27.01.2014), in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola. La scuola si prefigge di prevenire l'abitudine al fumo, incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette, proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo, promuovere iniziative informative/educative sul tema inserite in un più ampio programma di educazione alla salute, favorire la collaborazione con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di divieto di fumare nei locali chiusi, è stabilito il divieto assoluto, compreso l'utilizzo della sigaretta elettronica, a tutto il personale scolastico (docente e non docente), agli alunni, ai rispettivi familiari ed agli utenti in generale, in tutti i locali degli edifici scolastici. È altresì vietato fumare in tutti gli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici.
Nei locali scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.
Il divieto di fumo si estende anche durante i trasferimenti degli alunni al di fuori degli spazi definiti al precedente comma, qualora il trasferimento avvenga durante il normale orario scolastico in seguito ad attività didattiche organizzate dall'Istituto stesso.
Durante le uscite didattiche il divieto di fumo si estende ai momenti strutturati e programmati con finalità educative nei quali è coinvolto l'intero gruppo.
Il dirigente scolastico, come previsto dalla normativa, individua i responsabili preposti all'applicazione del

divieto in ciascuna delle sedi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare (direttamente o per tramite del D.S. o ai referenti) la trasgressione degli alunni alle famiglie o all'interessato stesso se maggiorenne.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti delegati all'applicazione della sanzione procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in triplice copia del relativo verbale in base al modello appositamente predisposto. La compilazione del verbale è preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale di contestazione qualunque pertinente dichiarazione a sostegno delle sue ragioni.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, anche occasionalmente presente nei locali e nelle parti esterne dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

Uso di apparecchi telefonici a scuola

In riferimento alla Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025 e a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2025, è fatto assoluto divieto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. La scuola, al fine di garantire le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, grazie ai finanziamenti del PNRR Piano Scuola 4.0, ha provveduto a installare in tutte le aule apposite cassette porta cellulari, dotate di scomparti singoli e di chiave elettronica, che garantiscono la sicurezza sia da eventuali danneggiamenti materiali, sia in termini di tutela della privacy.

Pertanto, i cellulari dovranno essere riposti, dalle studentesse e dagli studenti, nelle suddette cassette di sicurezza (handylocker), secondo le seguenti disposizioni organizzative.

Le cassette saranno aperte dai Docenti della prima ora o dai Collaboratori scolastici. Dopo il posizionamento dei cellulari, le cassette verranno chiuse. I cellulari potranno essere prelevati al termine delle lezioni in classe e prima delle lezioni dell'ultima ora che si svolgono in palestra o nei laboratori. I Docenti e i Collaboratori scolastici, dopo la chiusura delle cassette, sono incaricati della custodia delle schede; per nessun motivo le schede dovranno essere consegnate alle studentesse o agli studenti. L'uso del telefono cellulare sarà ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP) come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero in presenza di motivate necessità personali. È consentito non inserire il telefono cellulare nell'apposita cassetta di sicurezza esclusivamente in presenza di specifiche condizioni di salute che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita o utili per segnalazioni mediche da remoto, condizioni precedentemente dichiarate al Dirigente Scolastico e/o al Coordinatore di classe. Studentesse e studenti che contravvengano a dette disposizioni, o utilizzino in classe un secondo cellulare, saranno soggette/i a sanzioni disciplinari.

Qualora gli apparecchi sopra indicati fossero utilizzati negli ambienti della scuola per comunicazioni improprie, ad es. per registrare, filmare e fotografare, violando in tal modo gravemente la dignità e la riservatezza delle persone eventualmente riprese, nonché il "codice in materia di protezione dei dati

personali" di cui al D.lgs. 30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679, il docente responsabile della classe segnalerà l'accaduto secondo la procedura prevista nell'articolo 10 del presente regolamento.
Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità, che comportano l'esigenza di comunicazione tra studenti e le famiglie, il docente presente garantisce la tempestiva comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti, per gravi o urgenti motivi, mediante l'ufficio di segreteria.

Art. 10
Disciplina

Quanto contenuto nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successivo DPR 235/2007) e dal DPR 134/2025 è assunto integralmente come parte del presente Regolamento.
All'atto dell'iscrizione viene sottoscritto Il *Patto educativo di corresponsabilità*, un accordo formale e vincolante tra la scuola, la famiglia e lo studente, uno strumento normativo e pedagogico che vincola le parti a condividere valori, diritti e doveri, in un'ottica di corresponsabilità etica, civile e digitale. Il patto educativo di corresponsabilità contiene l'impegno esplicito alla collaborazione per favorire l'emersione di episodi di bullismo, cyberbullismo, abuso di alcool e sostanze, e altre forme di dipendenza (anche dai messaggi della rete internet).
Possono essere assoggettati a sanzioni disciplinari, stabilite dalla vigente normativa, gli alunni che abbiano violato una o più norme del presente regolamento e che comunque, con il loro comportamento abbiano offeso la disciplina, la dignità, il decoro e la morale entro e fuori la Scuola.
I provvedimenti disciplinari dovranno avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Le eventuali sanzioni saranno comminate solo dopo aver dato la possibilità all'interessato di esporre le proprie ragioni ed accertata l'effettiva responsabilità. Esse, come tali, non influenzeranno il profitto.
Nessuno potrà essere sottoposto a provvedimenti che portino a limitare la libertà di opinione, se espressa in modo corretto e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione commessa e tendenti, quanto più possibile, a riparare il danno.
I provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dello studente dalle lezioni (fino a 15 giorni) saranno decisi dal consiglio di classe allargato, presieduto dal Dirigente Scolastico. I provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (superiore a 15 giorni), sono di competenza del Consiglio d'Istituto. A tutela della riservatezza, al Consiglio straordinario per le sanzioni disciplinari a un compagno di classe non è prevista la partecipazione dei rappresentanti degli studenti del biennio.
La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni può essere comminata dal consiglio di classe secondo le seguenti modalità: fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni. Nel primo caso, le attività di recupero educativo sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; nel secondo caso, tali attività si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni.
Nel caso di assenza di "strutture ospitanti" idonee e/o disponibili le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica. Ne deriva che gli studenti sanzionati disciplinarmente con l'allontanamento (a vario titolo) hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola per lo svolgimento di "attività di cittadinanza" appositamente organizzate.
In riferimento al DPR 134/2025 il presente Regolamento specifica che:

- durante le attività di cittadinanza attiva e solidale svolte fuori dalla scuola, l'obbligo di vigilanza sugli

studenti è in capo alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze;
- le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale vanno computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti;
- il mancato o parziale svolgimento di tali attività viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

L'allontanamento qualificato come "allontanamento dalla comunità scolastica" ha una durata superiore ai 15 giorni e include, altresì, le sanzioni gravissime dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di Stato.
Il provvedimento è disposto dal consiglio d'istituto, su proposta del consiglio di classe, nei casi specificamente previsti al nuovo comma 9 dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:
- quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Anche in tali casi la scuola prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, sarà valutato e costruito «un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica», coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Responsabili delle sanzioni comminate durante le sessioni d'esame saranno le commissioni, anche verso candidati esterni all'Istituto.

Di seguito vengono descritte le mancanze suddivise in lievi, gravi e gravissime, e le relative sanzioni.

MANCANZE LIEVI	**SANZIONE e PROCEDIMENTO**	**ORGANO COMPETENTE**
Presentarsi regolarmente alle lezioni in ritardo senza giustificati motivi	Ammonizione orale al primo richiamo Nota generica sul registro a seguito di comportamenti reiterati	Docente che osserva la mancanza
Non assolvere agli impegni di studio o non portare il materiale didattico richiesto dai docenti		
Suggerire o passare informazioni ai compagni durante le verifiche		
Disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione		
Durante gli spostamenti interni, disturbare con schiamazzi o allontanarsi dal gruppo.		
Violare involontariamente i regolamenti dei laboratori e degli spazi attrezzati.		

Sporcare gli arredi o gli ambienti scolastici a seguito di comportamenti per disattenzione		
Non rispettare le istruzioni relative alla gestione rifiuti		

MANCANZE GRAVI	SANZIONE E PROCEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Nel cambio dell'ora, allontanarsi dalla classe senza autorizzazione del docente, rientrare in classe con ritardo uguale o inferiore ai 10' o disturbare con schiamazzi.	Nota generica sul registro	Docente che osserva la mancanza
Utilizzare dispositivi mobili durante le lezioni, l'intervallo o durante l'orario curricolare	- nota disciplinare su registro elettronico	
Fumare all'interno della scuola e nelle sue pertinenze	- nota disciplinare su registro elettronico - comunicazione scritta al Dirigente scolastico e agli incaricati alla vigilanza sul rispetto del divieto	- Docente che osserva la mancanza - Dirigente Scolastico - Incaricati alla vigilanza
Assenza ingiustificata confermata come tale dalla famiglia	- nota disciplinare su registro elettronico	Docente che osserva la mancanza
Pur essendo a scuola, non presentarsi per tutta la durata della lezione o rientrare in classe con ritardo superiore ai 10' senza giustificato motivo.	- nota disciplinare su registro elettronico	
Utilizzare sussidi non consentiti (cellulare, smartwatch, appunti, testi, ecc.) durante le prove di verifica o copiare dai compagni	- nota disciplinare su registro elettronico - annullamento, ritiro della verifica o altra sanzione sulla valutazione della prova	- Docente che osserva la mancanza - Coordinatore di classe
Sporcare e rovinare gli arredi o gli ambienti scolastici a seguito di comportamenti intenzionali o per negligenza	- nota disciplinare su registro elettronico - convocazione della famiglia - allontanamento dalle lezioni fino a due giorni N.B. le precedenti sanzioni sono applicabili separatamente e gradualmente in base alla gravità e alla reiterazione della mancanza	- Docente che osserva la mancanza - Consiglio di classe - Dirigente scolastico
Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni		

MANCANZE GRAVISSIME	SANZIONE E PROCEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Insultare e/o umiliare il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente, i compagni. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o che le offese si configurino come discriminatorie.	- nota disciplinare su registro elettronico - comunicazione scritta al Dirigente Scolastico e p. c. al Coordinatore di classe - convocazione della famiglia per colloquio con il Dirigente - allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica per una durata (fino a più di 15 giorni) commisurata alla gravità del fatto e commutata in attività socialmente utili come previsto dal DPR 134/2025 Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'Autorità giudiziaria in base al diritto vigente.	Docente che osserva la mancanza Coordinatore di classe Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto (se l'allontanamento supera i 15 giorni)
Rubare denaro, beni o materiali ai compagni, al personale scolastico, alla scuola.		
Compiere atti di vandalismo		
Compiere atti di violenza		
Compiere atti che non rispettano le norme di sicurezza non salvaguardando la propria e l'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, causare la rottura di vetrate, salire sul tetto dell'edificio, manomettere gli estintori, far scattare il sistema d'allarme senza giustificato motivo etc).		
Introdurre nella scuola alcolici e/o droghe		
Raccogliere e/o diffondere testi, immagini, registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di registrazione/cyberbullismo		
Allontanarsi dalla scuola senza giustificazione durante l'orario curricolare		
Falsificare firme, documenti, verifiche (esempio: voto e/o errori)		
Manomettere i sistemi informatici della scuola		

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti quattro fasi:

1. Fase dell'iniziativa
Il Dirigente scolastico avvia il procedimento a seguito della segnalazione di comportamenti che possano costituire violazioni del Regolamento d'Istituto. La contestazione degli addebiti è comunicata per iscritto allo studente e, se minorenne, alla famiglia, garantendo il diritto di presentare giustificazioni e di essere ascoltato.
2. Fase istruttoria
Il Dirigente scolastico o il responsabile individuato raccoglie gli elementi utili all'accertamento dei fatti, acquisendo testimonianze, relazioni e documentazione. Lo studente ha diritto di esporre le proprie ragioni. L'organo collegiale competente valuta gli elementi raccolti nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e finalità educativa della sanzione.
3. Fase decisoria
L'organo competente delibera l'eventuale sanzione disciplinare o l'archiviazione del procedimento. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e indicare la sanzione applicata, le relative modalità di attuazione e i termini per l'eventuale impugnazione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Fase integrativa dell'efficacia
Il provvedimento è comunicato per iscritto allo studente e, se minorenne, alla famiglia. L'esecuzione della sanzione avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento. È inoltre possibile presentare reclamo al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.

Impugnazioni, organo di garanzia
Entro 15 giorni dalla data della comunicazione della sanzione disciplinare, chiunque vi abbia interesse potrà fare ricorso scritto all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
Quest'ultimo si riunirà entro 10 giorni per la decisione definitiva che dovrà essere presa non senza aver sentito l'alunno ricorrente alla presenza almeno di un genitore. La decisione dell'Organo di garanzia dovrà essere comunicata per iscritto all'alunno ed annotata sul registro di classe a cura del docente coordinatore.
Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
L'Organo di Garanzia è composto da:
- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante eletto dagli studenti;
- un rappresentante eletto dai genitori.

Sono inoltre nominati 3 membri supplenti (docente, genitore e studente), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).
I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal D.S. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente almeno tre giorni prima; le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa

l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del D.S.
L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento ci si riporta alle norme indicate nello Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché alle norme vigenti dell'ordinamento scolastico.

Art. 11
Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo

Si fa riferimento al Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 12
Diritto e dovere della trasparenza nella didattica

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.
L'alunno sarà sottoposto, nell'arco di ogni periodo scolastico (trimestre e pentamestre) ad un congruo numero di verifiche nelle diverse tipologie indicate.
Il Collegio dei Docenti definisce con specifica deliberazione la tipologia e il numero minimo di verifiche da svolgere in ogni periodo, per singola disciplina e singolo indirizzo, fatta salva la possibilità per i docenti di svolgere verifiche aggiuntive al fine di consentire il successo formativo degli studenti.
La riconsegna dei compiti in classe dovrà effettuarsi di norma entro 15 giorni, salvo in caso di circostanze che possano rallentare o impedire la correzione entro i tempi previsti (es. malattia, partecipazione a viaggi di istruzione, nonché svolgimento di progetti o altri impegni scolastici concentrati in determinati periodi dell'anno). Oltre che il voto dovranno essere comunicati i criteri di valutazione.
La valutazione delle verifiche deve essere trasparente e tempestiva al fine di assicurarne il valore formativo